

**Regione Lombardia**

**La Giunta**

Assessore Istruzione,  
Formazione e Lavoro

Milano, 27.3.2008  
E 1.2008.0034300

Ai Signori Consiglieri  
Luciano Muhlbauer  
Mario Agostinelli  
Osvaldo Squassina

e, p.c.


Servizio Segreteria  
Assemblea consiliare

Rapporti Istituzionali  
Coordinamento Affari  
Istituzionali e Legislativo  
Direzione Centrale Affari  
Istituzionali e Legislativo

LORO SEDI

Con riferimento alla interpellanza n. 5123, a seguito di verifiche effettuate dai competenti uffici, allego la relativa risposta.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, invio cordiali saluti

Gianni Rossoni  


## Interpellanza n. 5123

In relazione all'interpellanza n. 5123, a firma dei consiglieri Muhlbauer, Agostinelli e Squassina, relativa alla delibera regionale (D.G.R. n. 4890 del 15 giugno 2007) che definisce le procedure e le modalità per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo, preciso quanto segue.

La delibera regionale, attuativa dell'art. 5 della l.r. 22/2006, è stata predisposta anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Province negli incontri svolti per la definizione degli indirizzi operativi in materia di riforma del collocamento.

In data 17 Aprile 2007 l'Assessore Provinciale Andrea Pellicini - Vice Coordinatore degli Assessori al Lavoro e alla Formazione Professionale delle Province Lombarde - dopo aver provveduto a richiedere a tutte le Province un parere in merito alla proposta di delibera regionale- comunicava infatti alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di aver "raccolto consensi ed apprezzamenti sul metodo utilizzato e sulle soluzioni individuate". Unica eccezione la Provincia di Cremona che richiedeva alcune specifiche tecniche, peraltro prontamente recepite.

Per quanto riguarda nello specifico l'interpretazione della delibera regionale nella parte in cui stabilisce che possono essere avviati a selezione tutte le persone *"prive di occupazione e, limitatamente alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche persone occupate in possesso della qualifica richiesta"*, evidenzio che :

- non è pervenuta agli uffici alcuna segnalazione in merito ad una interpretazione restrittiva da parte delle Province della disciplina regionale;
- la definizione di **"persona priva di occupazione"** deve essere interpretata in modo estensivo e **va riferita, oltre ai "disoccupati in senso stretto", anche alle persone in condizione lavorativa in possesso dei requisiti di legge (d.lgs. 181/00) per il mantenimento dello stato di disoccupazione** (reddito annuo da lavoro non superiore a quello minimo esente da imposizione fiscale: 8.000 Euro lordi per i redditi da lavoro dipendente e assimilati ed Euro 4.800 per quelli da lavoro autonomo). Le persone **"prive di occupazione" possono pertanto partecipare a tutte le selezioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato ;**
- la disciplina regionale consente inoltre la partecipazione alle selezioni, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato, anche alle **"persone occupate", ovvero non in possesso dei requisiti per la conservazione dello stato di disoccupazione.**

In ogni caso, per fornire una soluzione adeguata alle criticità emerse in fase di prima attuazione della delibera regionale, gli uffici stanno definendo, di concerto con le Province, puntuali indicazioni tecnico-operative relative alle nuove procedure con riferimento alle modalità di avviamento, ai criteri per la formazione delle graduatorie ed alle modalità di gestione delle stesse.

